



COMUNE DI VILLAFALLETTO

Provincia di Cuneo

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n. 295 del 25.06.2020 _____

OGGETTO: Impegno e liquidazione della quota pari al cinquanta per cento dei proventi ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale da riversare alla Provincia di Cuneo.

Il sottoscritto PAGLIERO rag. Renato, nella sua veste di responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale;

Richiamato il disposto dell'articolo 142, comma 12 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 che testualmente recita:

[...] *“I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.”* [...]

Atteso che da quanto disposto dal riportato articolato normativo l'ente comminante ha l'obbligo normativo di rifondere al proprietario del sedime stradale il cinquanta per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;

Esaminate le disposizioni contenute nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

Acquisito quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio decreto ministeriale del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”* pubblicato nella GU n.42 del 20-2-2020, ha adottato in ambito di stesura ed invio di una relazione avente lo scopo di quantificare le suddette somme oggetto di riparto;

Palesato che:

- le risultanze ottenute dall'approvato rendiconto hanno palesato che l'ente ha emesso sanzioni ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà per un valore complessivo pari ad € 17.448,00;
- il riparto dovuto per legge identifica che la somma di € 8.724,00, al lordo del F.C.D.E., spetterebbe al proprietario della strada.
- secondo quanto la Sezione delle Autonomie ha enunciato nella richiamata deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG *“[...] , entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l'accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull'intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza”*;
- dal principio di equità enunciato dalla deliberazione nomofilattica risulta equivalentemente distribuito il rischio di insoluto che grava su tale poste di bilancio;

- l'ente ha incassato da sanzioni ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 la somma di euro 11.997,40;
- la somma di euro 5.998,70 (50%) è da assegnare all'Amministrazione della Provincia di Cuneo, in qualità di proprietario delle strade;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;


DETERMINA

- 1) di assegnare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la somma di euro 5.998,70 all'Amministrazione della Provincia di Cuneo in qualità di proprietario delle strade su cui si sono comminate le sanzioni ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;
- 2) di stabilire che l'ente deve riversare a detto soggetto/amministrazione/ecc. la somma di euro 5.998,70, quale 50% di quanto incassato da sanzioni ex art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1992;
- 3) di impegnare e di liquidare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 3.998,70 alla Missione 03, Programma 01, Titolo 1, cap. 1130/14 del bilancio finanziario 2020/2021/2022 gestione residui, per la spesa quota proventi autovelox anno 2019 di spettanza dell'ente proprietario delle strade, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile: anno 2020
- 4) di identificare quale beneficiario dell'impegno l'amministrazione: Provincia di Cuneo;
- 5) il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(VALLEROTTI dott. Corrado)





IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(PAGLIERO Rag. Renato)



VISTO DI CONFERMA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE AL COPERTURA FINANZIARIA: Ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/00 art. 151.

Villafalletto, li 12 5 GIU 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(PAGLIERO Rag. Renato)



Publicato sul sito informatico in data _____ al n. _____ ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Villafalletto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
 IL RESPONSABILE SEGRETERIA
 (Rag. PAGLIERO Renato)

